

**INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE**  
CARTACEO – FEBBRAIO 2024**DOCUMENTO DI SINTESI****Oggetto dell'incarico di mediazione creditizia**

Ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (TUB) è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

**Pafinberg S.r.l.**, quale mediatore creditizio, svolge tali attività senza essere legata ad alcune delle parti da rapporti che ne compromettano l'indipendenza.

**Condizioni economiche dell'incarico di mediazione creditizia**

Il compenso provvigionale è dovuto dal cliente solo se il finanziamento viene deliberato e dovrà essere corrisposto entro la data di erogazione del finanziamento stesso.

L'importo della provvigione è concordato, caso per caso, ed indicato nell'incarico di mediazione e il suo ammontare non potrà comunque essere superiore a quello indicato nel foglio informativo; esso sarà comunicato al soggetto finanziatore affinché lo stesso provveda ad includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

**Pafinberg S.r.l.** potrà richiedere al cliente il pagamento di una somma forfettariamente determinata quale rimborso delle spese affrontate e da affrontare per lo svolgimento dell'incarico..

Solo in caso di inadempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni di esclusiva di collaborazione (se prevista nell'incarico), nonché in caso di recesso anticipato da parte del Cliente, dopo l'eventuale avvio dell'istruttoria da parte del soggetto finanziatore, il Cliente è tenuto a corrispondere a **Pafinberg S.r.l.** una penale nella misura indicata nell'incarico di mediazione.

**Clausole contrattuali che regolano l'incarico di mediazione creditizia**

Con l'incarico di mediazione creditizia il Cliente conferisce il compito ad un operatore professionale, autorizzato ai sensi di legge, allo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia, affinché sia messa in contatto, anche attraverso la prestazione di consulenza, con un soggetto finanziatore (tipicamente una banca o un intermediario finanziario) disponibile a concedere al Cliente un finanziamento adeguato alle sue necessità.

L'obbligazione assunta dal mediatore creditizio è obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto non vi è alcuna garanzia che il finanziamento richiesto venga concesso e, se concesso, lo sia alle condizioni richieste dal Cliente.

L'incarico di **Pafinberg S.r.l.** prevede in particolare:

- a. una durata minima indicata dall'incarico (eventuale);
- b. un eventuale obbligo di esclusiva del Cliente che si impegna a non rivolgersi ad altri operatori; tale obbligo può, in alcuni casi, essere escluso e ciò risulta da apposita clausola;
- d. l'obbligo del Cliente di prestare le garanzie offerte ed accettare le condizioni deliberate dalla Banca o Ente Finanziatore;
- e. l'obbligo del Cliente di leale collaborazione e, in particolare, di non fornire dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati e false informazioni, inesatte o reticenti;
- f. l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito dal momento della delibera positiva da parte del soggetto finanziatore;
- g. l'obbligo del Cliente di pagare la penale indicata nell'incarico nei seguenti casi:
  - in caso di rinuncia al finanziamento dopo l'eventuale avvio dell'istruttoria da parte del soggetto finanziatore.

**INCARICO DI MEDIAZIONE**

....., avente sede legale in ....., Via  
....., P.Iva: .....nella persona del suo legale  
rappresentante *pro tempore*, Sig..... codice  
fiscale....., nato a..... Il ..... e  
residente a .....Via ....., munito degli  
occorrenti poteri (di seguito, altresì il "**Cliente**")

**e**

**Pafinberg S.r.l.**, con sede legale a Bergamo, via Taramelli 50 – 24121- P.IVA 00865681209, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore Dott. Piero Adamo, munito degli occorrenti poteri (di seguito, altresì  
il "**Consulente**")

**1) Oggetto**

- 1.1 Il Cliente conferisce al predetto Consulente incarico, in via esclusiva, di consulenza e assistenza per la preparazione e presentazione della domanda volta alla concessione di un finanziamento chirografario, fino a €.....,00 (€ .....), eventualmente garantito da fideiussione rilasciata da MCC, e valere sulla legge 662/96, o SACE e di una linea di credito, fino a € ..... ,00 (€ .....), di tipologia promiscua, il tutto a mezzo sistema bancario, a fronte del pagamento della provvigione, di cui all'art. 2 che segue.
- 1.2 Il Cliente dichiara di essere stato informato, nel dettaglio, dal Consulente sui principi e regole, anche procedurali, di funzionamento sia del finanziamento che della concessione di nuove linee di credito, soprannominate, e, dopo attenta disamina finanziaria e amministrativa, di riconoscerle quale strumenti finanziari idonei e adeguati alle necessità del Cliente medesimo; a tal fine, lo stesso dichiara di essere a perfetta conoscenza che gli interventi e attività del Consulente, oggetto del presente contratto, saranno, in linea di massima, i seguenti:
  - a) verifica degli atti e della necessaria documentazione istruttoria per la richiesta della concessione sia del finanziamento che delle nuove linee di credito (cd. studio preliminare di fattibilità);
  - b) predisposizione della domanda di concessione sia del finanziamento che delle nuove linee di credito, per la presentazione della stessa all'Ente preposto all'esame della domanda e alla sua approvazione (l'**Istituto Finanziario**);
  - c) rappresentanza del Cliente nei confronti dell'Istituto Finanziario.
- 1.3 Non rientrano nell'oggetto del presente contratto tutte le prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle elencate nei punti precedenti, effettuate su richiesta del Cliente presso la propria sede o presso la sede dell'Istituto Finanziario; tali prestazioni potranno essere oggetto di specifico e separato mandato.
- 1.4 La presentazione della domanda sia di finanziamento che di concessione di nuove linee di credito s'intende subordinata all'esito positivo dello studio preliminare di fattibilità, secondo i requisiti richiesti dall'Istituto Finanziario.

**2) Compenso**

2.1 In relazione all'attività che verrà espletata dal Consulente, le Parti convengono che il Cliente dovrà corrispondere al Consulente un compenso convenzionalmente determinato, secondo i seguenti importi e modalità:

a) U  
n compenso variabile, pari alla percentuale del .....% (.....%) + IVA, da cui verrà dedotto € .....,00, da calcolarsi sull'ammontare complessivo sia del finanziamento che delle nuove linee smobilizzo e/o fidi approvati dall'Istituto Finanziario, previa comunicazione di concessione sia del finanziamento che degli affidamenti, da pagarsi a favore del Consulente all'atto della semplice comunicazione sia del finanziamento che dell'affidamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà tempo al tempo indicato dal Consulente;

2.2 Le Parti convengono che nulla sarà dovuto, a favore del Consulente, nel caso in cui l'Istituto Finanziario non approvi e/o non deliberi favorevolmente sia il finanziamento che le linee di credito e/o i fidi richiesti dal Consulente. Con l'avverarsi delle predette condizioni (cioè delibera della concessione sia del finanziamento che di nuove linee di credito, da parte dell'Istituto Finanziario), il Cliente riconosce senza riserve, che i compensi da pagarsi al Consulente costituiscono credito certo, liquido ed esigibile, anche ai sensi dell'art. 633 cpc e s.s.

2.3 Il mancato pagamento del compenso, nei termini sopra indicati, legittimerà Pafinberg S.r.l. di sospendere qualsivoglia ulteriore prestazione alla quale sarebbe tenuta in forza del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile.

2.4 Le Parti convengono che il Cliente dovrà comunque pagare il 100% del compenso al Consulente, dietro sua semplice richiesta, nei casi in cui:

- a) l'istruttoria per l'ottenimento sia del finanziamento che delle linee di credito abbia esito positivo, mediante invio al Cliente della delibera favorevole, così come trasmessa dall'Istituto Finanziario, ma il Cliente, ciò nonostante, non sottoscriva, per qualsiasi motivo, il contratto sia del finanziamento che delle linee di credito concesse, o comunque non renda operative le nuove linee di credito concesse dall'Istituto Finanziario medesimo;
- b) il Cliente non ottemperi, entro un mese dalla comunicazione dell'Istituto Finanziario, alle condizioni richieste da quest'ultimo per la concessione sia del finanziamento che delle linee di credito;
- c) rinuncia della domanda, o revoca del mandato al Consulente, da parte del Cliente, successivamente alla delibera positiva da parte dell'Istituto Finanziario;

2.5 Nel caso di rinuncia della domanda, o revoca del mandato al Consulente, da parte del Cliente, successivamente alla presentazione delle richieste sia di finanziamento che di apertura di nuove linee di credito presso l'Istituto Finanziario, ma prima della delibera positiva da parte di quest'ultimo, il Cliente sarà comunque tenuto a riconoscere al Consulente l'importo forfettario di € 3.000,00 oltre I.V.A., da pagarsi entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta del Consulente medesimo, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà tempo al tempo indicato dallo stesso.

2.6 Il pagamento da parte del Cliente, di quanto dovuto al Consulente in forza del presente art. 2, avverrà per rimessa diretta a fronte di presentazione di fattura proforma; a pagamento avvenuto, farà seguito regolare fattura fiscale.

### 3) **Ulteriori obbligazioni del Cliente**

3.1 Il Cliente si impegna a pagare, all'Istituto Finanziario, eventuali importi dovuti per l'istruttoria della domanda e/o per altri adempimenti burocratici, amministrativi o legali, richiesti sia il finanziamento che per la concessione delle linee di credito.

3.2 Il Cliente dichiara di essere a perfetta conoscenza di doversi rimettere al giudizio dell'Istituto Finanziario per quanto attiene i seguenti punti:

- a) tempi di istruttoria da parte dell'Ente preposto;
- b) accettazione della domanda presentata;
- c) importo erogabile, eventuali condizioni di rimborso, condizioni e modalità di concessione sia del finanziamento che delle linee di credito

### 4) **Dichiarazioni del Cliente**

4.1 Il Cliente libera fin d'ora il Consulente dal controllo della veridicità, congruenza, correttezza ed esattezza delle informazioni e della documentazione, necessaria alla preparazione della domanda, oggetto del presente mandato, fornita dal Cliente al Consulente, assumendosi in pieno ogni

responsabilità relativa a dichiarazioni o comunicazioni mendaci, senza nulla poter addebitare al Consulente per qualunque conseguenza dovesse verificarsi in seguito alle stesse, senza possibilità di rivalsa su quanto già pagato al Consulente e senza ledere il pieno diritto di quest'ultimo di vedersi pagare integralmente il compenso dovuto in forza del presente contratto, anche nel caso in cui il Cliente non avesse ancora provveduto a saldare le spettanze del Consulente.

- 4.2 Nel caso in cui a valle della concessione sia del finanziamento che delle linee di credito, il Cliente, per qualsiasi ragione, non dovesse utilizzare, in tutto o in parte, sia il finanziamento che le nuove linee di credito, lo stesso non potrà richiedere al Consulente alcuna restituzione, anche solo parziale, di quanto al Consulente già pagato o fino a quel momento versato, fermo restando il pieno diritto del Consulente, nel caso il Cliente non avesse ancora provveduto a saldare le spettanze dovute al Consulente, di vedersi pagare integralmente il compenso, calcolato ai sensi dell'art. 2 che precede.
- 4.3 Il Cliente autorizza fin d'ora il Consulente a utilizzare, all'occorrenza, per l'adempimento del presente mandato, collaboratori o professionisti esterni, dando così preventivamente il consenso a trasferire agli stessi dati o notizie del Cliente, in ottemperanza comunque a quanto disposto dalla legge 31/12/1996 n° 675 s.m.i., e, più in generale, dalla normativa che disciplina il segreto professionale.
- 4.4 La durata del presente contratto è di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla consegna, da parte del Cliente, di tutti i documenti richiesti dal Consulente, tacitamente rinnovabile ad ogni sua scadenza, per pari periodo, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

## 5) **Disposizioni finali**

- 5.1 Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto, da Pafinberg S.r.l., mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze:
- a) inadempimento del Cliente alle obbligazioni di cui agli articoli 2 ("Compenso") e 3 ("Ulteriori obbligazioni del Cliente") che precedono;
  - b) laddove la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta o alterata dal Cliente medesimo.
- 5.2 Qualunque modifica al presente incarico dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
- 5.3 Tutte le informazioni che una parte riceverà dall'altra, in attuazione del presente contratto, saranno trattate in maniera riservata. Qualora ritenuto necessario, le parti potranno meglio disciplinare il predetto accordo di riservatezza, mediante un separato documento che diventerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 5.4 Le Parti danno reciprocamente atto di aver correttamente adempiuto ai vigenti obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, previsti dalla normativa nazionale vigente (d. lgs. 231/2007). Il Cliente si impegna a comunicare a Pafinberg S.r.l., tempestivamente, qualsiasi variazione nei dati comunicati ai fini del presente contratto.
- 5.5 I dati personali, forniti, saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e in particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali.
- 5.6 Per ogni controversia inerente all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
- 5.7 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, le Parti rinviando agli articoli del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.
- 5.8 Le Parti espressamente riconoscono di aver approvato e negoziato ogni singola clausola del presente Contratto, non trovando conseguentemente applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Bergamo, lì \_\_\_\_\_

PAFINBERG

IL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
(Piero Adamo)

\_\_\_\_\_  
(firma)

